

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
- CIRCOLO CINEMATOGRAFICO CAPPUCCINI APS -

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione culturale, sociale, religiosa e ricreativa senza scopo di lucro denominata "**CIRCOLO CINEMATOGRAFICO CAPPUCCINI APS**", con sede in Imola (BO), con durata illimitata; la modifica dell'indirizzo sempre nell'ambito del Comune di Imola (BO) non costituisce modifica del presente Statuto e viene deliberata dall'Assemblea ordinaria. Il Circolo di cultura cinematografica "Cappuccini" APS è una libera Associazione non privata che si rivolge a chiunque ne condivida le finalità e gli scopi.

Art. 2 - L'Associazione esclude finalità di lucro e si propone di svolgere in favore dei propri associati e di terzi ogni attività a valenza collettiva rientrante nel campo della cinematografia con la finalità di promuovere la cultura e l'arte attraverso attività specifiche e di formazione e predisporre servizi di assistenza ed arricchimento culturale, nel pieno rispetto della morale cristiana. Nel perseguimento delle proprie finalità non lucrative può assumere la gestione di una sala di comunità ecclesiale, come definita dalle vigenti leggi, ovvero altra sala cinematografica; può richiedere la qualificazione come sala d'essai sulla base della programmazione svolta ed in ottemperanza alla vigente normativa; può promuovere ed organizzare proiezioni, dibattiti, convegni, conferenze, presentazioni di libri, rappresentazioni e spettacoli, corsi, iniziative di formazione rivolte anche al mondo giovanile ed alle scuole, oltre ogni altra manifestazione, gite e viaggi, mostre, eventi o iniziative nell'ambito dei predetti ambiti di attività.

L'Associazione può partecipare a manifestazioni ed attività analoghe con i propri associati quando promossi ed organizzati da altre associazioni ed enti, patrocinarle e cooperare per l'organizzazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà curare la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, avvisi, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, eventualmente rivolti anche ai non associati; sempre se strumentale al raggiungimento delle finalità associative, nel rispetto di ogni normativa e regolamento vigente, potrà svolgere somministrazione di alimenti e/o bevande.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessari in quanto sussidiari e strumentali alla realizzazione e conseguimento degli scopi istituzionali e, comunque, direttamente connessi ai medesimi.

Art. 3 - L'Associazione, a tutti i fini fiscali e di legge, deve considerarsi ed effettivamente opera quale ente non commerciale senza scopo di lucro. L'Associazione potrà tuttavia, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale rispetto alle attività istituzionali, svolgere

attività commerciali per il raggiungimento degli scopi associativi. L'Associazione destinerà i fondi così raccolti per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 4 - Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti, insegnanti, intrattenitori o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati ma, nei limiti di quanto strettamente necessario e nel rispetto dei limiti di legge, potrà avvalersi in caso di particolare necessità di personale dipendente o assimilato a dipendente, anche fra i propri associati. È comunque escluso che i percettori di compensi, emolumenti e simili possano in alcun modo intervenire sulla quantificazione degli stessi.

Art. 5 – L'Associazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, intende divulgare e promuovere, con foto, articoli, recensioni, didascalie, attraverso le proprie pubblicazioni, la sua attività e quella degli associati, dei sostenitori, degli enti affiliati e convenzionati e promuovere quelle iniziative che vengono organizzate per la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo delle attività.

Tutto quanto sopra descritto nel presente articolo ed in quelli precedenti dovrà necessariamente avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti e le norme del buon costume e della morale.

Art. 6 – L'Associazione è apolitica ed apartitica. Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che, qualora presenti, devono comunque essere in numero minoritario rispetto alla base associativa. L'adesione ed appartenenza all'Associazione è libera, volontaria ed aperta a tutti coloro che ne condividano natura, finalità e scopi, si riconoscano nelle motivazioni del suo essere, si vincolino al rispetto del presente statuto ed eventuali regolamenti, versino la quota associativa annuale.

Gli aspiranti associati presentano la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che ha facoltà, ai sensi di legge e del presente Statuto, di accettarla o respingerla con motivazione. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dalle autorizzazioni al trattamento dei dati personali in merito alla normativa sulla privacy.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, ne può esercitare tutti i relativi diritti ed ottempera ai doveri previsti dalla legge e dal presente Statuto al pari degli altri associati, risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il criterio di fondo per l'ammissione all'Associazione è la piena condivisione dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle finalità associative. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi, secondo le competenze

statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi. Gli associati hanno uguali doveri nei confronti dell'Associazione ed uguale diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. Gli associati hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi; tutti gli associati possono essere eletti nelle cariche associative, senza alcun tipo di limitazione o esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo ai sensi del Codice Civile e con la piena sovranità dell'Assemblea degli associati. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero degli associati è illimitato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni forma volta ad assoggettare a vincoli la libera e democratica partecipazione associativa. Agli associati è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate effettivamente sostenute su mandato degli organi associativi.

Art. 7 – La qualifica di associato si perderà per mancato rinnovo dell'adesione e/o per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 novembre dell'anno associativo in corso; si perderà inoltre per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività associativa. Spetta al Consiglio Direttivo assumere ogni deliberazione motivata in merito; contro la decisione del Consiglio Direttivo l'associato espulso ovvero l'aspirante non ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà ricorrere rimettendosi alla decisione inappellabile della prima Assemblea associativa utile. L'associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha comunque diritti sul patrimonio associativo né diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 8 – Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative ordinarie e straordinarie,
- proventi derivanti da attività e prestazioni di servizi vari connesse agli scopi istituzionali, anche in convenzione con altri enti,
- beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione e le relative rendite prodotte,
- entrate derivanti da attività ausiliarie marginali o sussidiarie di carattere commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali,
- proventi da raccolte pubbliche di fondi ed iniziative promozionali,

- liberalità, contributi, lasciti, eredità e donazioni da associati, privati, enti pubblici, privati ed istituzioni, Unione Europea ed organismi internazionali,

- eccedenze attive di gestione,

- qualunque altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione conformemente alla legge.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie, a copertura dei relativi costi, unicamente agli associati interessati ad esse.

La raccolta di quote dagli associati a titolo di autofinanziamento potrà essere deliberata e svolgersi anche in occasione di specifiche attività associative e/o manifestazioni e/o eventi.

Art. 9 – Le quote associative non sono trasmissibili o trasferibili ad alcun titolo e non sono soggette ad alcuna rivalutazione.

È esplicitamente vietata l'assegnazione e/o distribuzione anche in modo indiretto o differito di utili, resti o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 – L'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo potrà dotarsi di opportuno regolamento interno uniforme per quanto riguarda le modalità del suo funzionamento, previa approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 11 – L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale o internazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con altri Enti anche per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 12 – Annualmente il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere il rendiconto consuntivo economico-finanziario sulla base della contabilità che avrà tenuto come per legge nel rispetto dei principi di cassa; qualora previste dalle vigenti leggi dovrà altresì predisporre le relazioni accompagnatorie.

L'esercizio finanziario associativo si apre il 01 settembre di ogni anno e si chiude il 31 agosto dell'anno solare successivo, il primo esercizio si chiuderà il 31 agosto 2019. Il rendiconto e le eventuali relazioni devono informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività commerciali eventualmente poste in essere a marginale sostegno delle attività istituzionali. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del rendiconto e delle eventuali relazioni accompagnatorie relativi all'anno associativo precedente; nei quindici giorni che precedono questa Assemblea il rendiconto resterà depositato presso la sede associativa a disposizione per la consultazione da parte degli associati. L'eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito per gli scopi istituzionali statuari e non può essere distribuito fra gli associati.

Art. 13 – L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano rappresentante la base associativa, esprime la volontà dei soci e dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per programmare e definire le linee di indirizzo generale della vita e attività associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea è convocata, anche al di fuori della sede associativa purché nel Comune di Imola (BO), mediante comunicazione scritta ovvero con ausilio di mezzi elettronici e mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede associativa; la comunicazione, contenente l'ordine del giorno, va inviata ed esposta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea in seconda convocazione ed eventualmente in terza convocazione viene convocata contestualmente alla prima convocazione, comunque in un giorno diverso dalle precedenti convocazioni. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 comma 1 del Codice Civile tranne che il presente Statuto non disponga diversamente.

L'Assemblea:

- elegge liberamente tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo e, nei limiti della normativa vigente, potrà deliberare una indennità a favore di chi ricopre cariche associative;
- approva il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente e, qualora predisposte come per legge, le relazioni del Consiglio Direttivo ;
- approva il regolamento interno qualora predisposto dal Consiglio Direttivo;
- decide in merito ai ricorsi degli associati espulsi e degli aspiranti non ammessi;
- delibera sulle revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina, solo se necessario in base alla vigente normativa, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti indicandone l'eventuale compenso, ovvero ne delibera la revoca;
- delibera su ogni altra materia riservata per legge alla sua competenza.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche statutarie in prima convocazione a maggioranza assoluta con la presenza in Assemblea di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione con la presenza in Assemblea almeno della metà degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, in terza convocazione con il voto unanime di tutti gli associati presenti in Assemblea qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare senza limitazioni tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote, ciascuno con diritto a un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Ciascun associato non può avere più di una delega. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da associati che ne facciano richiesta, precisandone l'ordine del giorno, purché i richiedenti siano in numero pari almeno ad un decimo degli associati. In tal caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione potrà essere

richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale competente. Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali dell'Assemblea degli associati restando a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 14 – L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo composto dal Presidente, eventualmente coadiuvato da due Vice Presidenti, da un Segretario e da un Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere elevato oltre tre membri purché in numero dispari. A chi ricopre cariche associative spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate ed una eventuale indennità qualora stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo quale organo esecutivo convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno decidendo il luogo delle riunioni, nomina fra i suoi membri il Presidente, eventualmente i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere; provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il rendiconto consuntivo e le eventuali relazioni accompagnatorie da sottoporre all'Assemblea; redige i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa l'importo delle quote associative; formula le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli associati; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati; delibera ai sensi del presente statuto l'espulsione degli associati; può redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; cura la compilazione dei libri associativi e l'aggiornamento del libro degli associati. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo restando a disposizione degli associati per la consultazione. Tutte le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre ed ogni qualvolta ce ne sia la necessità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 15 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un Vice Presidente, se nominato. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica dell'operato da parte di questo alla prima riunione utile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Le cariche associative avranno comunque durata di tre anni, i membri degli organismi saranno rieleggibili. Qualora durante il mandato del Consiglio Direttivo vengano a mancare uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dai primi secondo la graduatoria dei non eletti restando in

carica fino alla scadenza naturale dell'intero organo. L'intero Consiglio si considera decaduto quando vengano a mancare i componenti in misura di due terzi o più.

Art. 17 – Lo scioglimento dell'Associazione, l'eventuale nomina di liquidatori e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo dovranno essere comunque deliberati dalla maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, estinte tutte le obbligazioni in essere, previa deliberazione assembleare, tutti i beni ed il patrimonio dell'ente saranno comunque devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Redazione – Dott. Stefano Martini – Imola (BO) – 04/10/2018
Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 05/10/2018